

guente
LA
ASTE
GIUDIZIARIE®


Giudice

SENTENZA

endo espressamente
rie attività non sono
individuato dal giu



ritenuto che – tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore dei ricorrenti) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI;



PQM



DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori;



ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;



ORDINA



la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il ricorrente al detenere ed utilizzare sino alla vendita il motoveicolo targato [REDACTED], curandone la diligente manutenzione;



DISPONE



la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico del ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Pubblico registro Automobilistico competenti nonché presso il registro delle imprese e l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione e, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono eventuali procedure esecutive;



che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente, l'importo mensile di [REDACTED] mentre l'importo eccedente dei redditi dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) ed eventuali





circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dal ricorrente, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^a lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura del ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un apposito indirizzo PEC cui inoltrare le domande, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI, mentre gravano sul liquidatore gli adempimenti di oneri di cui al comma 2, lett. f) e g) dello stesso art. 270;

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 13.12.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.

dott. Roberto Cordio

